

Testo vigente	Modifiche proposte
<p style="text-align: center;">Art. 1</p> <p>È costituito tra tutti i proprietari di immobili di cui al successivo art. 5 ubicati in località Montecampione, sita nei Comuni di Artogne e di Pian Camuno (di seguito chiamati “Comuni”), provincia di Brescia, un Consorzio obbligatorio per i partecipanti, denominato “Consorzio Montecampione”, di natura contrattuale, riconducibile a forma di associazione non riconosciuta che non persegue scopi di lucro.</p> <p>Il comprensorio di detto Consorzio viene identificato nella planimetria allegata sub. 1.</p> <p>Il Consorzio svolge, sulla parte pubblica di detto comprensorio, alcune attività che sono proprie della competenza delle amministrazioni comunali, cioè quelle di cui al successivo art. 4 fino a quando i Comuni non gli revocheranno la delega anche tacita a svolgerle e ciò sul presupposto che è loro la proprietà di tutti i cespiti pubblici derivanti dalle convenzioni di cui al successivo art. 1 bis e che il comprensorio del Consorzio fa parte integrante delle frazioni di Vissona quanto alla parte insistente nel Comune di Pian Camuno e della frazione di Acquebone quanto alla parte insistente sul territorio di Artogne.</p> <p>Il Consorzio ed i Comuni potranno concordare con apposite convenzioni eventuali modifiche alla attuale delega tacita.</p> <p>Quando anche uno solo dei due Comuni dovesse unilateralmente revocare, anche parzialmente, tale delega il Consorzio è immediatamente sciolto di diritto alla data della revoca. Al ricevimento della relativa comunicazione il Presidente in carica convocherà il Consiglio con un unico ordine del giorno: inizio della procedura di liquidazione.</p>	<p>Il nuovo art. 1 ingloberà l’art. 1bis ed individuerà in opere di urbanizzazione quanto previsto dalle convenzioni, specificando che le attività vengono svolte nel comprensorio sulla base di eventuali nuove convenzioni stipulate con i Comuni di Artogne e Pian Camuno</p>
<p style="text-align: center;">Art. 1 bis</p> <p>Il comprensorio del Consorzio è costituito, in larga parte, dagli insediamenti e dalle infrastrutture originati dalle convenzioni stipulate da Alpiaz spa con il Comune di Pian Camuno alle date del 27 settembre 1971 (denominata “patti speciali”, “atto di compravendita” registrato il 17 novembre 1973 e “nota di trascrizione” registrata a Breno il 12</p>	<p>Viene inglobato nell’art. 1</p>

<p>gennaio 1981 e con il Comune di Artogne alle date del 2 maggio 1975 registrata a Breno al n. 1564, del 12 giugno 1979 registrata a Breno al n. 1944 e del 1 luglio 1989 registrata a Breno al n. 1117, e del verbale di deliberazione della Giunta comunale, delibera n. 25 del 5 Marzo 2001. Conseguentemente tutte le infrastrutture costituite dalle strade di collegamento come la Pian Camuno-Vissona-Montecampione, la Artogne-Acquebone-Montecampione, le strade interne a Montecampione, il sistema fognario ivi compreso il depuratore, i parcheggi pubblici coperti, quelli scoperti, i parchi pubblici di ogni tipologia originati dalle convenzioni, il sistema di illuminazione, il sistema di approvvigionamento idrico e quant'altro come i marciapiedi e tutte le strutture pubbliche sono di proprietà dei Comuni medesimi in relazione alla collocazione territoriale dei rispettivi cespiti all'interno del loro territorio.</p>	
<p style="text-align: center;">Art. 2</p> <p>Il Consorzio ha la sua sede in Montecampione</p>	<p style="text-align: center;">Nuovo art. 2</p> <p>Si precisa che la sede del Consorzio è in via Panoramica 61 nel comune di Pian Camuno (avendo acquisito la proprietà dell'immobile nel 2015)</p>
<p style="text-align: center;">Art. 3</p> <p>La durata del Consorzio è fissata fino al 31/12/2030, salva la possibilità di proroga che, prima della scadenza, potrà essere deliberata dall'Assemblea straordinaria dei consorziati.</p> <p>La delibera di proroga sarà impegnativa per tutti i consorziati, anche se dissenzienti.</p>	<p style="text-align: center;">Nuovo art. 3</p> <p>Precisa che il consorzio non ha scopo di lucro e non ha finalità di conseguire utili sotto qualsiasi forma. È apartitico e non persegue finalità di rappresentanza sindacale.</p>

<p>Art. 4</p> <p>Scopo del Consorzio è la gestione di alcuni servizi necessari od utili al migliore godimento delle proprietà dei consorziati, nonché di promuovere attività ed iniziative idonee a rendere più agevole e più confortevole la residenza nel comprensorio.</p> <p>Ferma la titolarità e competenza dei Comuni a gestire il comprensorio di Montecampione di cui all'art. 1 bis secondo la vigente legislazione dello Stato e dunque nello specifico e solo a titolo esemplificativo ad effettuare concretamente le seguenti attività:</p> <ul style="list-style-type: none">a) esercizio e manutenzione ordinaria e/o straordinaria in tutti i suoi aspetti, compreso lo sgombero della neve, la segnaletica stradale ed il deflusso delle acque, della rete stradale principale Pian Camuno-Vissona Montecampione e Artogne-Acquebone-Montecampione nei tratti che attraversano il comprensorio di Montecampione, delle altre strade e vie del paese derivate dalla lottizzazione di cui alle convenzioni fino all'ingresso dei tunnel-box dei singoli condomini e quelle di accesso ai servizi ed agli impianti sportivi o comunque di uso comune, nonché dei parcheggi e dei piazzali di sosta;b) esercizio e manutenzione ordinaria e straordinaria della rete e delle opere di fognatura sia delle acque chiare che di quelle scure e del relativo impianto di depurazione, del collegamento del depuratore con il collettore a valle, della rete e/o degli impianti antincendio e di innaffiamento, degli impianti di illuminazione pubblica, della rete e/o degli impianti di distribuzione della energia elettrica per uso privato non di competenza dell'ENEL e della rete e/o degli impianti di distribuzione telefonica non di competenza della società di gestione;c) esercizio e manutenzione, ordinaria e straordinaria, ivi compreso il sistema della captazione, della rete e/o degli impianti di distribuzione dell'acqua potabile, <p>fermo restando quanto sopra, il Consorzio su delega espressa o tacita dei Comuni medesimi, senza vincolo od obbligo alcuno e dunque su base volontaria, gestisce in proprio, a proprie spese ed in piena ed esclusiva</p>	<p style="text-align: center;">Nuovo art. 4</p> <p>Fissa al 31/12/2030 la durata del Consorzio, il contenuto del vecchio art. 4 slitta al successivo punto 5.</p>
--	--

<p>autonomia i seguenti servizi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. manutenzione delle aree a verde e sistematica pulizia dei boschi facenti parte del comprensorio, come indicato dalla planimetria sub 1; 2. vigilanza, diurna e notturna, del comprensorio, a tutela delle proprietà, a disciplina e difesa del buon uso delle cose comuni; 3. servizio di pulizia delle strade e di tutti gli spazi destinati ad uso comune; 4. raccolta e smaltimento dei rifiuti; 5. potabilizzazione e distribuzione dell'acqua dai serbatoi esistenti alle singole utenze dei consorziati; 6. manutenzione ordinaria, limitata al manto di asfalto e a piccoli interventi connessi, delle vie interne al paese; 7. sorveglianza del sistema fognario e controllo del depuratore; 8. indicazione e sorveglianza del rispetto delle condizioni e dei limiti relativi all'esercizio ed all'utilizzazione dei beni e delle cose di uso comune, compresa la relativa manutenzione; 9. gestione dei servizi di collegamento interno per mezzo di pullman; 10. gestione e manutenzione ordinaria degli impianti sportivi allocati nei cespiti pubblici di cui alle citate convenzioni o comunque previsti dalle medesime convenzioni come ad esempio il Palazzetto dello Sport, con espressa esclusione di quelli sciistici e di quelli allocati nelle aree private; 11. promozione di attività sportive, ricreative e culturali. <p>Al Consorzio è espressamente vietato di partecipare a società sia di persone sia di capitali anche per finalità inerenti allo svolgimento dei suoi compiti.</p>	
<p style="text-align: center;">Art. 5</p> <p>Tutti i proprietari di immobili di cui all'art.1 siano essi persone fisiche o giuridiche, sono obbligati a partecipare al Consorzio. L'ingresso nel Consorzio avviene in base al titolo di proprietà e con effetto dalla ultimazione o dalla consegna dell'immobile da parte del</p>	<p style="text-align: center;">Nuovo art. 5</p> <p>Elenca gli scopi del consorzio, specificando che le varie attività possono essere gestite in proprio o dandone mandato a terzi. Nell'elenco: manutenzione aree a verde; vigilanza privata; pulizia strade; raccolta e smaltimento RSU; potabilizzazione e gestione distribuzione dell'acqua;</p>

<p>costruttore titolare della licenza e/o convenzione edilizia che dovrà inserire nel titolo di proprietà dell'immobile il vincolo dell'obbligo di partecipazione al Consorzio a proprio carico o dell'eventuale acquirente e degli aventi causa. In caso di trasferimento delle unità immobiliari di cui sono proprietari, i consorziati sono obbligati ad includere, nell'atto del trasferimento e con obbligo di trascrizione, il vincolo di partecipazione al Consorzio ed a comunicare al Consiglio di Amministrazione di quest'ultimo, entro 10 giorni dalla data dell'avvenuto trasferimento le complete generalità della parte acquirente, il domicilio della stessa e gli estremi dell'atto di trasferimento.</p> <p>In caso di omissione di trasferimento del vincolo e/o della comunicazione di cui al comma precedente il consorziato venditore è obbligato solidamente con l'acquirente al pagamento dei contributi successivi al trasferimento.</p> <p>Non fanno parte del Consorzio i proprietari degli immobili aperti al pubblico e senza scopo di lucro, quali chiese, eventuali scuole, uffici pubblici, ecc.</p> <p>Ciascun proprietario partecipa al Consorzio ed alle relative spese sulla base della caratura in milionesimi relativa a ciascun edificio, suddivisa per la quota millesimale di proprietà dell'edificio stesso spettantegli. Agli edifici con destinazione ad uso commerciale, artigianale e alberghiero è attribuita una caratura dimezzata rispetto a quella effettiva determinata come sopra con relativo dimezzamento del valore del contributo consortile e della caratura milionesimale sulla scheda elettorale.</p> <p>[tabella milionesimi]</p> <p>Questo elenco può essere integrato con l'inserimento di immobili che possono essere edificati nel comprensorio del Consorzio di cui all'ultimo comma e all'art. 5 bis con conseguente rideterminazione delle carature.</p> <p>La caratura globale attribuita alle villette mono e bifamiliari viene suddivisa secondo la tabella millesimale allegata sub. 2).</p> <p>Hanno diritto e corrispondente obbligo a partecipare al Consorzio tutti</p>	<p>manutenzione strade interne; illuminazione pubblica; depurazione acque; vigilanza e gestione delle cose di uso comune; servizio pulmino interno; gestione ordinaria impianti sportivi (esclusi gli impianti sciistici); promozione attività sportive, ricreative e culturali; quanto opportuno per soddisfare le esigenze dei propri associati. Permane il divieto di partecipazione in società di capitali.</p> <p>Tra l'altro, viene affrontata la posizione di immobili non facenti parte del Consorzio ma che beneficiano in misura più o meno marcata di determinati servizi, prevedendo l'applicazione di una quota di sostegno esterno al consorzio.</p> <p>Tolta la clausola di scioglimento automatico evidenziata dell'ultimo capoverso.</p>
---	---

<p>gli immobili già assentiti dalla convenzione del 1 luglio 1989 del Comune di Artogne anche per la parte di volumetria in cui la autorizzazione alla loro edificazione è stata revocata e/o sospesa ove tale provvedimento venga annullato dal Comune e/o dalla autorità giudiziaria e le villette non ancora costruite sui terreni previsti dalla relativa lottizzazione nel caso in cui le amministrazioni comunali di competenza assentiscano la loro edificazione; in entrambi i casi i Comuni dovranno imporre agli aventi diritto il vincolo obbligatorio di partecipazione al Consorzio anche per gli aventi causa. In caso di edificazione senza che sia stato imposto dalle amministrazioni tale vincolo e qualora il costruttore titolare della licenza di costruzione non dovesse imporre agli acquirenti dei singoli immobili il vincolo inserito nel rogito notarile della partecipazione al Consorzio, <u>il Consorzio è sciolto di diritto nelle modalità di cui al successivo art. 5 bis.</u></p>	
<p style="text-align: center;">Art. 5 bis</p> <p>È esclusa la possibilità che all'interno del comprensorio del Consorzio di cui all'allegato 1) siano edificati in futuro altri immobili, oltre quelli di cui al precedente art.5, eccetto quelli che avranno e concretamente manterranno destinazione edilizia alberghiera e di mero servizio tecnico legato all'attività degli impianti sciistici. In caso di tali destinazioni i Comuni che rilasceranno i permessi di costruzione e/o licenze e/o stipuleranno convenzioni dovranno imporre a carico dei titolari delle licenze permessi e convenzioni l'obbligo tassativo ed esplicito di partecipazione al Consorzio per i relativi cespiti immobiliari con le destinazioni sopra indicate. Nel caso in cui immobili di qualsiasi altra destinazione edilizia dovessero essere assentiti dai Comuni sul comprensorio del Consorzio e/o nel caso di cambio di destinazione edilizia degli immobili con destinazione alberghiera, sia che esso cambio sia concesso dalla autorità amministrativa o sia effettuato in via di fatto e oggetto o meno di successiva sanatoria, la competenza ad inserire o a mantenere detti cespiti nell'elenco tassativo di cui al precedente art. 5 è conferita esclusivamente all'Assemblea Straordinaria</p>	<p style="text-align: center;">Nuovo art. 6 e 6bis (ex. Art. 5 e 5 bis)</p> <p>Definisce la figura del consorziato, introduce la novità che gli immobili ultimati ma non rogitati abbiano una caratura pari al 25% di quella effettiva; anche ai terreni edificabili è attribuita una caratura del 10% rispetto a quella potenzialmente edificabile; la variazione delle carature milionesimali è materia di competenza del CdA; tolte le clausole di scioglimento automatico.</p>

del Consorzio che sarà convocata obbligatoriamente dal Presidente in una con la Assemblea Ordinaria successiva alla data di rilascio della autorizzazione e/o concessione edificatoria o dalla concessione del cambio di destinazione edilizia da parte dei Comuni o da qualsiasi altra autorità amministrativa e/o alla data della conoscenza da parte del Consorzio del cambio di destinazione di fatto. Nel caso in cui l'Assemblea Straordinaria non accetti l'inserimento o la permanenza, o la stessa Assemblea non raggiunga il quorum necessario, il Consorzio è sciolto di diritto alla data fissata per l'Assemblea ed il Consiglio rimarrà in carica, esclusivamente per effettuare la liquidazione, fino a che la stessa non sarà terminata.

Parimenti il Consorzio è sciolto di diritto nel caso in cui entro la data della assemblea ordinaria successiva a quella straordinaria che ha deliberato l'inserimento, tutti, nessuno escluso, i soggetti proprietari dei cespiti immobiliari inseriti non avranno depositato presso la sede del Consorzio formale richiesta scritta di partecipazione al Consorzio contenente la dichiarazione espressa e irrevocabile di accettazione del presente Statuto per sé ed aventi causa. Dell'avvenuto scioglimento di diritto per tale eventualità il Presidente dell'assemblea prenderà e darà atto al nominato segretario che redigerà il verbale, e ciò avverrà indipendentemente dal raggiungimento del quorum assembleare dell'Assemblea ordinaria che comunque non si terrà. Anche in questo caso il Consiglio rimarrà in carica per effettuare la liquidazione del Consorzio fino a che la stessa non sarà terminata.

Il Consorzio è sciolto di diritto nel caso in cui alle eventuali edificazioni di cui all'ultimo comma dell'art. 5 non sia imposto il vincolo da parte del Comune di Artogne e ove il vincolo non venga comunque formalmente e spontaneamente richiesto al Consorzio per sé ed aventi causa dal titolare della concessione edilizia o atto similare entro e non oltre il giorno precedente l'assemblea consortile successiva alla data di inizio delle costruzioni. In questo caso il Presidente, a prescindere dal raggiungimento del quorum dichiarerà lo scioglimento del Consorzio e metterà il Consorzio medesimo in liquidazione. Anche in questo caso il Consiglio rimarrà in carica per il tempo necessario alla

liquidazione del Consorzio.	
<p style="text-align: center;">Art. 6</p> <p>I partecipanti al Consorzio dovranno rispettare, nella misura in cui attengano a quest'ultimo, tutte le norme e le condizioni stabilite da leggi nazionali e regionali, da regolamenti, ordinanze o disposizioni comunque impartite dalle Autorità preposte o contenute nelle convenzioni urbanistiche esistenti o deliberate dagli organi del Consorzio in base al presente Statuto.</p>	<p style="text-align: center;">Nuovo art. 7</p> <p>Approfondisce quanto introdotto al punto 5, prevedendo 'quote associative esterne' a quei proprietari di immobili adiacenti al perimetro consortile, che possono godere di opere e servizi erogati dal consorzio. Prevede la possibilità di ampliare il perimetro consortile, previa delibera assembleare in forma straordinaria</p>
<p style="text-align: center;">Art. 7</p> <p>Il fondo consortile è costituito dai contributi dei consorziati, dai corrispettivi dei servizi e da qualsiasi altro provento, nonché dai beni acquistati con i contributi suddetti.</p> <p>Il Consorzio potrà contrarre mutui e finanziamenti per il raggiungimento delle sue finalità.</p> <p>In caso di scioglimento il fondo sarà ripartito tra i consorziati pro quota.</p>	<p style="text-align: center;">Nuovo art. 8 (ex art. 6)</p> <p>Coincide all'art. 6 del testo attuale</p> <p style="text-align: center;">Nuovo art. 9 (ex art. 7)</p> <p>Coincide con il vecchio articolo 7 oltre ad introdurre le modalità di ripartizione del Fondo consortile in caso di liquidazione dell'associazione</p>
<p style="text-align: center;">Art. 8</p> <p>Ogni consorziato è tenuto a versare i propri contributi entro 30 giorni dalla data della richiesta da parte del Consiglio di Amministrazione.</p> <p>Il pagamento dei contributi non potrà essere sospeso o ritardato per alcun motivo, salva la possibilità, una volta effettuato il pagamento, di far valere, nei confronti del Consorzio, eventuali pretese od eccezioni di qualsiasi natura.</p> <p>A titolo di penale per il ritardato pagamento, il consorziato inadempiente sarà tenuto a corrispondere, sulle somme dovute, gli interessi di mora in misura pari al tasso ufficiale di sconto, aumentato di tre punti, a partire dal momento del decorso del termine di cui al primo comma del presente articolo.</p> <p>Per patto espresso, i consorziati riconoscono che il bilancio consuntivo e quello preventivo, una volta approvati dall'Assemblea,</p>	<p style="text-align: center;">Nuovo art. 10</p> <p>È pressoché identico all'art. 8 attualmente in vigore, con l'applicazione di clausola di salvaguardia relativa all'applicazione degli interessi moratori per ritardi nei pagamenti della quota sociale.</p>

<p>costituiscono, in caso di omissione dei pagamenti dovuti da ciascun consorziato, prova scritta idonea alla richiesta, da parte del Consorzio, di decreto ingiuntivo, immediatamente esecutivo.</p>	
<p style="text-align: center;">Art. 9</p> <p>L'assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei consorziati e le sue deliberazioni, prese in conformità del presente Statuto, vincolano tutti i consorziati, ancorché non intervenuti o dissenzienti.</p> <p>Agli effetti della partecipazione alle Assemblee, i consorziati disporranno di un numero di voti pari ad una quota della caratura in milionesimi attribuita a ciascun condominio, come specificata al precedente art. 5, ottenuta moltiplicando la caratura medesima per la quota millesimale di proprietà attribuita a ciascun consorziato nell'ambito dell'immobile tra quelli di cui all'art. 5 di cui fanno parte le unità immobiliari in sua proprietà.</p> <p>I voti complessivi di tutti i consorziati sono pertanto 1.000.000 (un milione).</p>	<p style="text-align: center;">Nuovo art. 11</p> <p>Riprende il testo del vecchio art. 9 introducendo e regolamentando la sospensione del diritto di voto al socio moroso</p>
<p style="text-align: center;">Art. 10</p> <p>L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, od, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente od, in assenza di quest'ultimo, dal Consigliere più anziano.</p> <p>L'avviso di convocazione dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, deve contenere, oltre all'ordine del giorno, l'indicazione della sede, del giorno e dell'ora dell'adunanza, per la prima e per la seconda convocazione, e deve essere spedito, per mezzo di lettera raccomandata, al domicilio di ciascun consorziato almeno 30 giorni prima della data fissata per l'adunanza. Alla convocazione dell'assemblea ordinaria devono essere allegati gli estratti sintetici dei bilanci consuntivo e preventivo.</p> <p>Ogni consorziato potrà farsi rappresentare nell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, soltanto da un altro consorziato o suo</p>	<p style="text-align: center;">Nuovo art. 12</p> <p>Riprende il testo del vecchio art. 10 introducendo nuove modalità di convocazione dell'assemblea dei soci: esposizione della convocazione presso la sede, posta elettronica, posta ordinaria.</p>

<p>familiare convivente, con semplice delega scritta in calce all'avviso di convocazione.</p> <p>Nessun consorzio può disporre di più di venti deleghe.</p> <p>Le deliberazioni dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, devono constare da apposito libro-verbali e ciascun verbale deve essere firmato dal Presidente e dal Segretario.</p> <p>Quest'ultimo è nominato dal Presidente, all'inizio di ogni Assemblea.</p> <p>In caso di Assemblea straordinaria sarà chiamato a fungere da Segretario un Notaio.</p>	
<p style="text-align: center;">Art. 11</p> <p>L'Assemblea ordinaria è convocata ogni anno entro il 10 gennaio per l'esame e per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente, di quello preventivo dell'esercizio in corso e per tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno dal Consiglio di Amministrazione, anche se su segnalazione di singoli consorziati.</p> <p>Ai fini della elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione ogni consorzio ha diritto a votare tre candidati.</p> <p>L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando intervengono tanti consorziati che rappresentino almeno 600.000 voti, espressi in milionesimi, ed, in seconda convocazione, quando ne intervengano tanti che rappresentino almeno 335.000 voti espressi in milionesimi.</p> <p>Le deliberazioni vengono assunte a maggioranza di voti degli intervenuti, espressi in milionesimi.</p> <p>Contro le deliberazioni dell'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, che siano contrarie alla Legge o allo Statuto, ogni consorzio dissenziente può far ricorso all'Autorità Giudiziaria, ma il ricorso non sospende l'esecuzione della delibera, salvo che la sospensione sia ordinata dalla Autorità stessa.</p> <p>Il ricorso può essere proposto, sotto pena di decadenza, entro 60 giorni, che decorrono dalla data della deliberazione anche per i dissenzienti e per gli assenti.</p>	<p style="text-align: center;">Nuovo art. 13</p> <p>Riprende il testo del vecchio art. 11 introducendo nuove modalità di costituzione dell'Assemblea ordinaria: oltre alle già esistenti si aggiunge la valida costituzione al raggiungimento di almeno un terzo del totale delle unità immobiliari. Tolda l'inopponibilità prevista all'ex art. 5bis. Il numero dei Revisori viene ridotto ad uno, l'incandidabilità dei soci morosi, prevista la gestione in prorogatio in caso di non raggiungimento del quorum assembleare</p>

<p>Sono espressamente dichiarate inopponibili e non impugnabili e quindi escluse dalla possibilità di ricorso all’Autorità giudiziaria prevista dai commi precedenti, la delibera presa dall’Assemblea Straordinaria quando convocata ai sensi dell’art. 5 bis così come le prese d’atto del Presidente dell’Assemblea sia Straordinaria che Ordinaria di cui allo stesso art. 5 bis.</p> <p>All’Assemblea ordinaria, oltre all’approvazione dei bilanci, sono riservate:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) l’elezione di nove membri del Consiglio di Amministrazione, scelti esclusivamente fra gli appartenenti al Consorzio ai sensi dell’art. 13; b) la determinazione dell’eventuale compenso ai componenti del Consiglio di Amministrazione; c) la facoltà di impartire direttive al Consiglio di Amministrazione, in relazione all’attuazione degli scopi del Consorzio; d) l’elezione di tre Revisori dei conti per la cui elezione, diversamente per quanto avviene per i consiglieri, sarà possibile una sola indicazione per ogni scheda elettorale. 	
<p style="text-align: center;">Art. 12</p> <p>L’Assemblea Straordinaria è convocata ogni volta che il Consiglio di Amministrazione ne ravvisi l’opportunità e tutte le volte che ne sia fatta richiesta da tanti consorziati che rappresentino almeno 200.000 voti, espressi in milionesimi.</p> <p>L’Assemblea delibera su tutti gli argomenti non espressamente riservati all’Assemblea Ordinaria ed in particolare delibera sulle modificazioni delle norme contenute nel presente statuto e sull’assunzione di mutui di importo superiore a quanto previsto dall’art. 15.</p> <p>L’Assemblea straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con l’intervento di tanti consorziati che rappresentino almeno 700.000 voti, espressi in milionesimi, ed, in seconda convocazione, con l’intervento di tanti consorziati che rappresentino almeno 550.000 voti, espressi in milionesimi.</p>	<p>Nuovo art. 14</p> <p>Riprende il testo del vecchio art. 12 relativo all’assemblea straordinaria che delibera sulle modifiche dello Statuto; sulla stipulazione di mutui o finanziamenti superiori al 7% dell’ultimo bilancio approvato e sullo scioglimento o rinnovo del Consorzio. Aggiunge la validità costitutiva in caso di intervento della metà delle unità immobiliari; prevede la validità delle deliberazioni con la metà più una delle unità immobiliari.</p>

<p>In ogni caso, le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria sono valide solo se approvate con almeno 501.000 voti, espressi in milionesimi.</p>	
<p style="text-align: center;">Art. 13</p> <p>A tutti i consorziati ed ai loro familiari è rilasciata una tessera di riconoscimento con validità pluriennale, da convalidarsi di anno in anno, contestualmente al pagamento dei contributi, da utilizzare anche per usufruire di eventuali agevolazioni.</p>	<p>Nuovo art. 15 Riprende il testo del vecchio art. 13 aggiungendo la facoltà di limitare la fruizione di determinati servizi in assenza della presentazione della tessera consortile regolarmente vidimata.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 14</p> <p>Il Consorzio è amministrato da un Consiglio di Amministrazione composto di undici membri, di cui nove eletti dall'Assemblea e due di diritto. Sono membri di diritto i Sindaci dei Comuni di Artogne e Pian Camuno, con facoltà di farsi sostituire da persona da loro delegata. Il Consiglio di Amministrazione dopo l'elezione si riunisce il primo sabato successivo alle ore 10. Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi membri il Presidente ed un Vice Presidente. Al Presidente sono attribuite la firma e la rappresentanza legale del Consorzio, anche in giudizio.</p> <p>Il Presidente è responsabile nei confronti dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione della corretta applicazione dello Statuto e delle delibere regolarmente adottate dagli organi statutari.</p> <p>Il Presidente si avvale, per l'espletamento di tali compiti, dell'opera del Direttore del Consorzio.</p> <p>I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre anni e sono rieleggibili, anche immediatamente; in ogni caso rimangono in carica con pieni poteri fino alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.</p> <p>In caso di dimissioni o di impedimento permanente di uno o più Consiglieri gli stessi saranno sostituiti dai primi dei non eletti risultanti dal verbale di votazione.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente obbligatoriamente ogni due mesi e dunque non meno di sei volte</p>	<p>Nuovo art. 16 Riprende il testo del vecchio art. 14 prevedendo che in caso di dimissioni dei consiglieri eletti, qualora si verifichi l'esaurimento della lista dei candidati non eletti, si procederà con nuova elezione per i posti vacanti nella prima assemblea consortile utile.</p>

<p>l'anno. Il Consiglio si riunisce presso la sede del Consorzio ed è validamente costituito con la presenza di almeno sei Consiglieri.</p> <p>Le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza di voti degli intervenuti e devono constare da apposito libro-verbali, sottoscritto da tutti gli intervenuti alle riunioni.</p> <p>In caso di parità prevale il voto del Presidente.</p>	
<p style="text-align: center;">Art. 15</p> <p>Al Consiglio di Amministrazione sono affidate l'amministrazione e la gestione del Consorzio e all'uopo esso è investito dei più ampi poteri, salvo quanto di competenza esclusiva della Assemblea.</p> <p>In particolare esso:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) deve adottare i provvedimenti opportuni e necessari ai fini dell'attuazione dei compiti del Consorzio indicati al precedente art. 4, attenendosi alle eventuali direttive impartite dall'Assemblea; b) può assumere e/o licenziare, se necessario, impiegati, tecnici ed operai; c) può conferire incarichi a professionisti; d) deve curare la riscossione, anche coattiva, dei contributi e dei corrispettivi dovuti; e) deve predisporre il bilancio consuntivo e quello preventivo di ogni esercizio, tenendoli a disposizione dei consorziati, unitamente alla documentazione giustificativa, per un periodo di almeno 15 giorni prima dell'Assemblea annuale fissata per l'approvazione degli stessi; f) può stipulare convenzioni con pubbliche amministrazioni e/o con privati, compresi i consorziati; contratti di appalto; impegni finanziari fino all'importo di € 80 mila. Per gli impegni di importo maggiore sarà necessaria conforme delibera dell'Assemblea straordinaria; g) esegue i pagamenti necessari per lo svolgimento della propria attività e/o per l'attuazione degli scopi del Consorzio; h) deve curare la regolare tenuta dei libri, della contabilità e di 	<p>Nuovo art. 17</p> <p>Riprende quasi completamente il testo del vecchio art. 15, modificando l'importo degli impegni finanziari (mutui o prestiti) consentiti al CdA fino ad un importo non superiore al 7% dell'ultimo bilancio approvato.</p>

Quadro sinottico delle principali modifiche allo Statuto consortile vigente (2010) - bozza di lavoro -

<p>tutti i documenti riguardanti il Consorzio.</p>	
<p style="text-align: center;">Art. 16</p> <p>Ai fini dell'espletamento delle sue attività e nell'esercizio dei suoi poteri il Consiglio di Amministrazione dovrà indire tre volte l'anno, nelle date fissate al primo consiglio di ogni anno, una riunione dei consiglieri di scala aperta alla partecipazione di tutti i consorziati. La riunione è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione del Consorzio, che la presiede.</p> <p>I suggerimenti espressi nella riunione, di cui dovrà essere fatta menzione nel verbale del successivo Consiglio di Amministrazione, in nessun caso potranno essere ritenuti vincolanti, ma il Consiglio è tenuto a motivare le deliberazioni non conformi.</p>	<p>Nuovo art. 18 Inalterato rispetto all'art. 16</p>
<p style="text-align: center;">Art. 17</p> <p>Gli esercizi consortili hanno durata annuale con inizio l'1 gennaio e chiusura al 31 dicembre.</p> <p>Alla fine di ogni esercizio, il Consiglio procede alla formazione del bilancio consuntivo e di quello preventivo, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei consorziati entro 10 gennaio di ogni anno. Quanto al bilancio consuntivo il Consiglio porterà all'approvazione dell'Assemblea la proiezione il più possibile aggiornata alla data della relativa delibera. Il bilancio consuntivo definitivamente assestato sarà ratificato nell'Assemblea dell'anno successivo.</p>	<p>Nuovo art. 19 Inalterato rispetto all'art. 17</p>
<p style="text-align: center;">Art. 18</p> <p>Per quanto non regolato dal presente Statuto valgono le norme di legge che disciplinano le associazioni non riconosciute.</p>	<p>Nuovo art. 20 Inalterato rispetto all'art. 18</p>